



# **COMUNE DI CHIES D'ALPAGO**

(PROVINCIA DI BELLUNO)

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 29/03/2007**

**MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 21/05/2012**

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

## **Art. 1 - Finalità**

Il comune, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 28/09/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, può disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

## **Art. 2 Misura dell'aliquota:**

La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente i 0,8 punti percentuali

A decorrere dall'anno 2012, l'aliquota dello 0,5 % di compartecipazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., prevista dall'art. 1 del D.Lgs n. 360/1998 viene variata e modulata in base alle aliquote differenziate per gli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale come segue;

a) Fino a 15.000 euro	0,5%
b) Oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro	0,6%
c) Oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro	0,7%
d) Oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro	0,75%
e) Oltre 75.000 euro	0,8%

Per gli anni successivi viene confermata automaticamente, senza necessità di specifica deliberazione di conferma, l'aliquota vigente nell'anno precedente fino a diversa espressa modificazione adottata ai sensi e con le modalità di cui appresso.

## **Art. 3 - Organo competente**

L'organo competente a deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale è il Consiglio Comunale, che deve assumere la decisione entro la data di approvazione del bilancio di previsione.

## **Art. 4 - Individuazione reddito per applicazione addizionale**

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta,

l'aliquota stabilita ai sensi dell'art. 2 ed è dovuta se, per lo stesso anno, risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.. L'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti.

2. Di stabilire una soglia di esenzione di euro 7.500 (settemilacinquecento) per i contribuenti in possesso di redditi I.R.P.E.F. annui inferiori a euro 7.500,00 (settemilacinquecento).

#### **Art. 5 - Versamento dell'addizionale**

Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta, applicando le aliquote di cui all'art. 2 del presente regolamento al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del precedente art. 4.

Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.

#### **Art. 6 - Rinvio**

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni legislative in materia.

#### **Art. 7 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entrerà in vigore ai sensi del vigente Statuto Comunale.